



LEADER
Development led by local communities



ALLEGATO A



**STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE
CSR TOSCANA 2023-2027**

BANDO ATTUATIVO INTERVENTO

SRD 14 "INVESTIMENTI PRODUTTIVI NON AGRICOLI IN AREE RURALI"

ANNUALITÀ 2025

Approvato con CdA del GAL n. 12 del 27/10/2025



LEADER
Development led by local communities



INDICE

1. FINALITÀ, RISORSE, INTENSITÀ DI SOSTEGNO, MASSIMALI E MINIMALI.....	5
1.1 FINALITÀ E OBIETTIVI	5
1.2 AIUTI DI STATO	6
1.3 DOTAZIONE FINANZIARIA.....	7
1.4 INTENSITÀ DEL SOSTEGNO	7
1.5 MASSIMALI E MINIMALI	7
2. RICHIEDENTI/BENEFICIARI	7
2.1 REQUISITI DEI RICHIEDENTI/BENEFICIARI	7
2.2 CONDIZIONI DI ACCESSO	7
2.3 CONDIZIONI DEL BENEFICIARIO PER IL PAGAMENTO DEL SOSTEGNO.....	9
2.4 IMPEGNI DEL BENEFICIARIO.....	9
3. INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI	10
3.1 AMBITI E SETTORI DI INTERVENTO	11
3.2 CONDIZIONI PER AMMISSIBILITÀ DI INVESTIMENTI	11
3.3 ULTERIORI LIMITAZIONI COLLEGATE ALL'AMMISSIBILITÀ DEGLI INVESTIMENTI	12
3.4 SPESE AMMISSIBILI/NON AMMISSIBILI	13
3.5 VALUTAZIONE DI CONGRUITÀ E RAGIONEVOLEZZA.....	15
3.6 LOCALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI INVESTIMENTO.....	15
3.7 CUMULABILITÀ.....	15
3.8 CANTIERABILITÀ DEGLI INVESTIMENTI.....	16
3.9 NORME DI PROTEZIONE AMBIENTALE	16
3.10 ALTRI OBBLIGHI	16
4. CRITERI DI SELEZIONE/VALUTAZIONE	17
5. DURATA E TERMINI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO	20
5.1 DECORRENZA AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE E INIZIO ATTIVITÀ	20
5.2 TERMINI FINALE.....	21
6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO E SUO CONTENUTO	21
6.1 TERMINI PER PRESENTAZIONE, SOTTOSCRIZIONE E RICEZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO.....	21
6.2 CONTENUTO DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO	22
6.3 INTEGRAZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO	23



LEADER
Development led by local communities



7. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO E ATTO DI ASSEGNAZIONE	23
7.1 ELENCO DOMANDE RICEVIBILI	23
7.2 APPROVAZIONE ELENCO DOMANDE RICEVIBILI	24
7.3 ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO	24
7.4 ATTO DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI.....	24
7.5 APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA	25
8. CORREZIONE DEGLI ERRORI PALESI.....	26
9. VARIANTI IN CORSO D'OPERA E ADATTAMENTI TECNICI	26
10. CAMBIO DEL BENEFICIARIO	27
11. EROGAZIONE ANTICIPO E GARANZIA FIDEIUSSORIA.....	27
12. EROGAZIONE SALDO E RENDICONTAZIONE SPESE.....	27
13. SANZIONI E RIDUZIONI.....	27
14. INFORMATIVA PRIVACY (ART. 13 REG. (UE) N. 2016/679 "REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI).....	28
15. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	28
16. DISPOSIZIONI FINALI.....	29



LEADER
Development led by local communities



Di seguito alcune definizioni utili ai fini del presente atto:

ARTEA	Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA). Organismo Pagatore
Autorità competente	Autorità o organismo delegato dall'Autorità di Gestione o investito di competenze dalla Regione Toscana per adempiere agli obblighi derivanti dall'attuazione di un programma operativo
Autorità di Gestione Regionale	Regione Toscana – Direzione "Agricoltura e sviluppo rurale" – Settore "Autorità di gestione FEASR"
Autorità competente attuazione del bando	GAL Consorzio Lunigiana
Atto di assegnazione dei contributi	Atto con il quale viene assegnato il contributo al richiedente e indicate le disposizioni che regolano le fasi attuative del progetto
Beneficiario	Un organismo pubblico o privato o una persona fisica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione di un'operazione, ammissibile e finanziata secondo quanto stabilito dal bando.
CAA	Centri autorizzati di assistenza agricola
CUAA	Codice unico di identificazione dell'azienda agricola
CUP ARTEA	Codice Unico Progetto attribuito dal Sistema Informativo ARTEA
Criteri di selezione	I criteri utilizzati per individuare le operazioni con maggior capacità di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di un intervento e quindi a un miglior utilizzo delle risorse finanziarie rispetto agli obiettivi dell'unione europea e definiti secondo i principi indicati nel PSP
Documenti attuativi regionali	Atti adottati dalla Giunta Regionale o dall'Ufficio responsabile per definire le competenze tecnico amministrative per la gestione delle fasi successive all'emissione della Graduatoria. Vengono approvati successivamente all'adozione del PSP/CSR
Disposizioni Comuni	Documento attuativo per gli interventi di investimenti materiali e immateriali (Delibera di Giunta Regionale n. 237 del 03.03.2025)
Disposizioni comuni - domande di pagamento"	Disposizioni comuni interventi a investimento - domanda di pagamento" (Decreto Direttore ARTEA n. 2427 del 29.07.2024)
Domanda di sostegno	La domanda presentata da un soggetto per partecipare a un regime di sostegno. La domanda si definisce: - individuale quando è presentata da un soggetto che richiede per sé l'accesso all'aiuto previsto in un intervento/azione oggetto di un bando; - collettiva quando è presentata da un soggetto per aderire a una forma di progettazione integrata, prevista dal CSR 2023-2027 e dal bando pertinente, in nome e per conto di una pluralità di soggetti.



LEADER
Development led by local communities

Cofinanziato
dall'Unione europea



Regione Toscana

Domanda di pagamento	La domanda presentata dal beneficiario per ottenere un pagamento dell'aiuto (anticipo, SAL e saldo)
Intervento	Uno strumento di sostegno con una serie di condizioni di ammissibilità specificate nel piano strategico della PAC.
Operazione	Ai sensi dell'art. 3, punto 4, lett. a) del Regolamento (UE) 2021/2115, è l'unità elementare oggetto di ogni domanda di sostegno. L'operazione è rappresentata da un progetto, un contratto, un'azione, selezionata secondo criteri stabiliti dal CSR 2023-2027, attuata da un solo beneficiario e riconducibile univocamente a un intervento
PSN PAC (PSP)	Il Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 dell'Italia (PSP), approvato dalla Commissione europea con la Decisione di esecuzione C(2022) 8645 final del 2 dicembre 2022 e ss.mm.ii
SSL	Strategia di Sviluppo Locale
CSR 2023-2027	Il Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Toscana
Spesa pubblica	Qualsiasi contributo al finanziamento di operazioni proveniente da un bilancio di un'autorità pubblica nazionale, regionale o locale, dal bilancio dell'UE messo a disposizione del FEASR, da un bilancio di un organismo di diritto pubblico o da un bilancio di associazioni di autorità pubbliche o di organismi di diritto pubblico
Ufficio Competente Istruttoria (U.C.I.)	L' Ufficio Competente Istruttoria è la Commissione di istruttoria. Tale ufficio è preposto all'istruttoria della domande di aiuto e pagamento. Per il presente bando è il GAL Consorzio Lunigiana
Ufficio responsabile dell'intervento	Ufficio del GAL Consorzio Lunigiana responsabile del bando e dell'intervento SRD14

1. FINALITÀ, RISORSE, INTENSITÀ DI SOSTEGNO, MASSIMALI E MINIMALI

1.1 FINALITÀ E OBIETTIVI

L'intervento è finalizzato ad incentivare la creazione e lo sviluppo di attività extra agricole nelle aree rurali sostenendo investimenti di attività imprenditoriali con finalità produttive. In tal senso l'obiettivo dell'intervento è il mantenimento dell'attrattività delle aree rurali contrastando il progressivo spopolamento al quale queste sono soggette. Allo stesso tempo l'intervento mira a migliorare la qualità della vita nelle aree rurali supportando i servizi, le attività imprenditoriali e più in generale le iniziative e gli investimenti che valorizzino le risorse locali contribuendo alla rivitalizzazione del mercato del lavoro in particolare per i giovani e per le donne. In tale contesto è prevista la concessione del sostegno ad investimenti per attività extra agricole delle seguenti tipologie:

a) attività commerciali tese al miglioramento della fruibilità e dell'attrattività dei territori rurali, anche mediante



l'ampliamento della gamma dei servizi turistici offerti, compresa l'ospitalità diffusa, la ristorazione e la vendita di prodotti locali;

b) attività artigianali finalizzate alla valorizzazione dei territori e delle tipicità locali, nonché all'erogazione di servizi all'agricoltura indirizzati al miglioramento dell'efficienza tecnica e ambientale delle operazioni svolte a favore degli agricoltori;

c) altri servizi alle persone, strumentali al miglioramento delle condizioni di vita nei territori rurali, e servizi alle imprese.

OBIETTIVI LOCALI CORRELATI, OBIETTIVI SPECIFICI E SETTORIALI SE PERTINENTI

SO8 Promuovere l'occupazione, la crescita, la parità di genere, inclusa la partecipazione delle donne all'agricoltura, l'inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle zone rurali, comprese la bioeconomia circolare e la silvicoltura sostenibile

ESIGENZE E FABBISOGNI AFFRONTATI MEDIANTE L'INTERVENTO

Tutti gli investimenti previsti rispondono direttamente ai fabbisogni di intervento delineati nelle esigenze:

- Creare e sostenere l'occupazione e l'inclusione sociale nelle aree rurali
- Accrescere l'attrattività dei territori
- Innalzare il livello della qualità della vita nelle aree rurali

Il bando è stato elaborato in coerenza con i seguenti documenti:

1. Piano Strategico della Pac – PSP Italia 2023-2027, **versione 3.2**, approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2024)6849 del 30 settembre 2024 (di seguito indicato con il termine "**PSP**")
2. "Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) del PSP per la Regione Toscana 2023-2027" versione 6 – Novembre 2024, approvato con DGR n. 1057 del 28/07/2025 (di seguito indicato con il termine "**CSR**");
3. "Competenze" approvato con DGR n. 742 del 25/06/2024 (di seguito indicato con il termine "**Competenze**");
4. "Disposizioni Comuni – Documento attuativo per gli interventi di investimenti materiali e immateriali" approvate con DGR n. 237 del 03/03/2025 (di seguito indicate come "**Disposizioni comuni**")
5. "Disposizioni Comuni domande di pagamento" approvate con Decreto del Direttore Artea n. 2427 del 29/07/2024 (di seguito indicate come "Disposizioni comuni domande di pagamento");
6. La Strategia di Sviluppo Locale elaborata dal GAL Consorzio Lunigiana ed approvata con [Delibera di giunta regionale 1370 del 27 novembre 2023](#) e ss.mm.ii. "Reg. (Ue) n. 2021/2115 – CSR Toscana 2023-2027 – Intervento SRG06 - LEADER Attuazione strategie di sviluppo locale - Approvazione delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL), riconoscimento dei Gruppi di Azione Locale e assegnazione della relativa dotazione finanziaria.
7. Decreto Dirigenziale Regione Toscana n. 20471 del 26/09/2025 con cui sono stati approvati i criteri di selezione proposti dal GAL;

1.2 AIUTI DI STATO

Gli aiuti vengono concessi ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea Serie L del 15 dicembre 2023, e ss.mm.ii.



LEADER
Development led by local communities



1.3 DOTAZIONE FINANZIARIA

L'importo complessivo dei fondi messo a disposizione con il presente bando è pari a **1.000.716,38 di euro**, salvo ulteriori integrazioni disposte dal CdA del GAL Consorzio Lunigiana.

1.4 INTENSITÀ DEL SOSTEGNO

Il sostegno pubblico è concesso nella forma di contributo in conto capitale.
Il tasso di sostegno è pari al 65%

1.5 MASSIMALI E MINIMALI

Nel rispetto di quanto previsto nella scheda intervento del PSP e del CSR, al fine di evitare eccessivi oneri amministrativi per la gestione dei procedimenti connessi all'erogazione del sostegno nonché, se del caso, per garantire un maggiore grado di sostenibilità economica degli investimenti, non sono elegibili al sostegno operazioni di investimento (domanda di sostegno) per le quali il contributo pubblico richiesto/concesso sia inferiore a **10.000 euro**.

La domanda di sostegno è esclusa dal finanziamento qualora il contributo minimo richiesto o determinato in istruttoria di ammissibilità scende al di sotto del suddetto limite minimo.

Viene, invece ammessa a pagamento la domanda il cui contributo, richiesto o determinato in sede di istruttoria a saldo, scende al di sotto di tale importo minimo.

Al fine di consentire l'accesso ai benefici del sostegno ad un numero adeguato di beneficiari sono stabiliti i seguenti importi massimi:

- **70.000 euro** di contributo pubblico erogabile per ciascuna operazione di investimento (domanda di sostegno);

2. RICHIEDENTI/BENEFICIARI

2.1 REQUISITI DEI RICHIEDENTI/BENEFICIARI

Microimprese e piccole imprese non agricole ai sensi dell'allegato I del Reg.to UE 702 del 25.06.2014 ABER, ai sensi della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 06.05.2003.

I beneficiari non possono esercitare attività agricola ai sensi dell'art. 2135 del codice civile;

I beneficiari devono avere almeno una unità locale/operativa nel territorio eligibile del GAL Consorzio Lunigiana e:

- a) essere iscritto nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio I.A.A.
- b) essere titolare di Partita IVA;

2.2 CONDIZIONI DI ACCESSO

I soggetti di cui al precedente paragrafo "Requisiti dei richiedenti/beneficiari" devono dichiarare in domanda di sostegno di essere consapevoli che, per poter essere ammessi al sostegno e poter, poi, ricevere il pagamento del relativo sostegno, devono soddisfare le seguenti condizioni di ammissibilità:

- 1) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi ai sensi dell'art. 1, comma 553 della L. 266/05 e ss.mm.ii (sono esclusi i beneficiari di diritto pubblico ai sensi dell'art. 49 bis della legge regionale n. 40/2009 e i privati proprietari che non svolgono attività di impresa);



- 2) non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o in una situazione che soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. Tale requisito si applica anche alle imprese che svolgono attività non inserite tra quelle che hanno l'obbligo di una contabilità ordinaria e alle imprese di nuova costituzione ovvero che alla data della ricezione della domanda di sostegno non sono in possesso di tre esercizi finanziari approvati;
- 3) non aver ottenuto altri finanziamenti pubblici sulle stesse spese ammissibili oggetto della domanda di sostegno, fatto salvo quanto previsto al paragrafo "Requisiti di accesso generali" delle "Disposizioni Comuni" in merito alla cumulabilità dei finanziamenti pubblici.
- 4) realizzare gli investimenti oggetto della domanda di sostegno su o per la gestione di beni immobili (terreni e fabbricati) in possesso del richiedente in base a uno dei titoli elencati e con le limitazioni di cui al paragrafo "Possesso di UTE/UPS" del documento Disposizioni Comuni;
- 5) ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 2023/2831, l'impresa richiedente non deve essere beneficiaria di altri aiuti "de minimis" concessi durante i tre anni precedenti di importo tale da superare, con il nuovo contributo richiesto, la somma di 300.000,00 euro. Ai fini del suddetto massimale, gli aiuti sono espressi in termini di sovvenzione diretta di denaro. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. Se l'aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione, l'importo dell'aiuto corrisponde all'equivalente sovvenzione lorda (ESL).
- 6) documentare la propria posizione anagrafica mediante la costituzione, in Anagrafe ARTEA, del fascicolo aziendale elettronico ai sensi del DPR 503/1999 e della L.R. 45/2007, nei modi e nei termini indicati al paragrafo "Fascicolo aziendale elettronico" del documento "Disposizioni Comuni";

Ai fini dell'ammissibilità al sostegno il requisito di cui al precedente:

- punto 1) (regolarità contributiva), punto 2) (procedure concorsuali) e punto 3) (cumulo) devono essere posseduti e verificati prima dell'emissione dell'atto di assegnazione del contributo e prima del saldo;
- punto 5) deve essere posseduto e verificato dagli uffici competenti per l'istruttoria prima dell'emissione dell'atto per l'assegnazione dei contributi.
- punto 6) (fascicolo aziendale) deve essere posseduto e verificato prima della presentazione della domanda di sostegno, prima dell'emissione dell'atto di assegnazione del contributo e prima del saldo;

Il mancato soddisfacimento della condizione di cui al:

- punto 1) (regolarità contributiva) prima dell'emissione dell'atto di assegnazione, porta all'esclusione della domanda di sostegno. Nel caso in cui il mancato soddisfacimento di questa condizione si verifichi in fase di saldo si applicano le disposizioni contenute nel successivo paragrafo "Condizioni per il pagamento del sostegno" del presente bando, a cui si rinvia;
- punto 2) (procedure concorsuali), nei tempi sopra indicati, porta all'esclusione della domanda di sostegno o alla decadenza dal beneficio con conseguente revoca dell'atto di assegnazione del contributo con recupero dei sostegni erogati, maggiorati degli interessi;
- punto 3) (cumulabilità), porta all'esclusione o alla decadenza dal beneficio per gli investimenti che non soddisfano detto criterio di ammissibilità e il recupero del sostegno eventualmente erogato, maggiorato degli interessi fatto salvo quanto previsto al paragrafo "Cumulabilità" del presente bando;
- punto 5) porta alla riduzione del contributo nei limiti del "de minimis" fino al raggiungimento del massimale come definito dal Reg. (UE) 2023/2831.
- punto 6) (fascicolo aziendale), la mancata costituzione del fascicolo aziendale non permette la presentazione della domanda di sostegno. Nel rispetto di quanto previsto al paragrafo "Fascicolo elettronico aziendale" del documento "Disposizioni comuni", il fascicolo aziendale, dopo la sua costituzione, deve essere aggiornato, con riferimento esclusivo agli elementi necessari per l'istruttoria della domanda di sostegno. Il suo mancato aggiornamento comporta la sospensione dell'ammissibilità al contributo fino alla sua regolarizzazione che dovrà avvenire entro e non oltre il termine fissato dagli Uffici competenti per l'istruttoria nell'ambito delle eventuali richieste di integrazione. In merito alla fase di pagamento si rinvia a quanto previsto nel paragrafo "Modalità di presentazione e sottoscrizione



domande di pagamento” del documento “Disposizioni comuni domande di pagamento” adottato da Artea.

Con riferimento al requisito di cui al precedente punto 4) (possessione UTE/UPS) si rimanda a quanto indicato al paragrafo “Requisiti di accesso generali” del documento “Disposizioni Comuni” per quanto attiene i termini, le modalità inerenti al possesso, il momento della verifica e le conseguenze inerenti al suo mancato soddisfacimento.

2.3 CONDIZIONI PER IL PAGAMENTO DEL SOSTEGNO

I beneficiari, per poter ricevere il pagamento del sostegno, devono soddisfare quanto previsto nei precedenti paragrafi “Requisiti dei Richiedenti/Beneficiari” e “Condizioni di accesso relative ai richiedenti/beneficiari”.

Nel caso venga riscontrata, in fase di pagamento una eventuale inadempienza contributiva collegata al requisito di cui al punto 1) del precedente paragrafo “Condizioni di accesso relative ai richiedenti/beneficiari” (regolarità contributiva), ARTEA provvede ad effettuare gli adempimenti di cui al comma 3 dell'articolo 31 del D.L. 69/2013 convertito in legge del 9 agosto 2013, n. 98 con le modalità di cui all'articolo 01, comma 16 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81 così come modificato dall'art. 45, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233.

I beneficiari, inoltre, devono essere, ai sensi dell'art. 91, comma 1, lettera b) del D. Lgs 159/2011 (nuovo codice antimafia) e ss.mm.ii, in regola con la certificazione antimafia (con esclusione dei beneficiari di diritto pubblico). Il mancato soddisfacimento del requisito porta alla decadenza dal beneficio e conseguente revoca dell'atto per l'assegnazione dei contributi con recupero dell'eventuale sostegno erogato, maggiorato degli interessi. Al fine di consentire la verifica del soddisfacimento di detto requisito è obbligatorio che siano caricate sull'Anagrafe aziendale nel sistema informativo di ARTEA le dichiarazioni necessarie per procedere alla richiesta dell'Informazione Antimafia presso la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA)". Questo requisito deve essere verificato anche in occasione delle domande di pagamento a titolo di anticipo.

2.4 IMPEGNI DEL BENEFICIARIO

Tramite la sottoscrizione della domanda di sostegno, il richiedente, si impegna a:

1. produrre, al momento della presentazione della domanda di pagamento, titoli che prevedono il possesso dei beni immobili in cui ricadono gli investimenti per almeno 5 anni, fatto salvo il rispetto del periodo di impegno di cui al paragrafo “Stabilità delle operazioni, periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione” del documento “Disposizioni comuni” e di quanto previsto al paragrafo “Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione” del documento “Disposizioni comuni domande di pagamento”;
2. mantenere, in caso di variazione della composizione dell'UTE dalla presentazione della domanda di pagamento e fino alla conclusione degli impegni, le disposizioni contenute nel documento “Disposizioni comuni” e “Disposizioni comuni domande di pagamento”;
3. garantire il possesso dei beni immobili oggetto degli interventi o dei beni immobili ad essi collegati in base alle condizioni descritte al paragrafo “Possesso di UTE/UPS” del documento “Disposizioni comuni” e al paragrafo “Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione” del documento “Disposizioni comuni domande di pagamento”;
4. nel caso di ammissione a contributo della domanda di sostegno, a rispettare quanto previsto al paragrafo “Cumulabilità” del presente bando, fino a tutto il periodo di impegni ex post di cui al paragrafo “Stabilità delle operazioni, periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione” del documento “Disposizioni comuni”;
5. nel caso di interventi che non sono soggetti al rilascio del permesso a costruire e/o VIA, acquisire i permessi/autorizzazioni necessari e preliminari alla realizzazione degli interventi precedentemente all'inizio dei lavori ed a comunicarne gli estremi nella domanda di pagamento;
6. garantire il rispetto delle condizioni previste al paragrafo “Avvio dei lavori” del documento “Disposizioni Comuni”;
7. presentare apposita fideiussione a favore di ARTEA nei casi previsti dal bando;
8. rispettare le disposizioni contenute al paragrafo “Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici” del



- documento "Disposizioni Comuni";
9. rispettare le disposizioni contenute nel paragrafo "Cambio del beneficiario" del documento "Disposizioni Comuni" in caso di cambio del beneficiario;
 10. presentare la domanda di pagamento nei termini indicati nell'atto per l'assegnazione dei contributi, salvo la concessione di proroghe;
 11. sostenere direttamente tutte le spese collegate all'investimento;
 12. rispettare le disposizioni contenute nel paragrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" del documento "Disposizioni comuni domande di pagamento";
 13. rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità di cui al paragrafo "Disposizioni in materia di pubblicità" del documento "Disposizioni Comuni";
 14. rispettare per tutta la durata del periodo di vincolo ex post le disposizioni di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" del documento "Disposizioni comuni domande di pagamento";
 15. aggiornare il fascicolo aziendale elettronico, con riferimento esclusivamente agli elementi necessari per l'istruttoria delle istanze;
 16. realizzare gli investimenti conformemente a quanto previsto nella domanda di sostegno e ammesso nell'atto di assegnazione dei contributi, salvo eventuali adattamenti tecnici e/o varianti, se autorizzate;
 17. rispettare tutte le disposizioni, limitazioni ed esclusioni previste dalla Normativa Unionale, Nazionale, Regionale, dai documenti di attuazione e dagli atti/provvedimenti amministrativi degli Enti/Organismi competenti;
 18. assumersi ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose causati in conseguenza della realizzazione delle opere ammesse a contributo;
 19. rispettare gli altri impegni elencati al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" del documento "Disposizioni comuni domande di pagamento";
 20. possedere i criteri di selezione per i quali il bando prevede la verifica in sede di istruttoria della domanda di pagamento nella consapevolezza che la domanda viene ammessa al pagamento solo se a seguito della rideterminazione del punteggio si posiziona entro quelle finanziabili;
 21. fornire tutte le informazioni utili al monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese nel rispetto di quanto previsto nell'atto di assegnazione dei contributi nonché a fornire ulteriori dati e informazioni qualora l'Autorità di Gestione e/o suoi incaricati o all'Organismo Pagatore ne rilevino la necessità al fine di redigere successivi documenti riguardanti il monitoraggio e valutazione degli interventi PSP-CSR Toscana 2023/2027.

3. INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI

In merito all'ammissibilità delle spese si applica quanto previsto dal Piano Strategico Nazionale PAC, Sezione 4.7.3, paragrafo 1 "Ammissibilità delle spese al FEASR". In particolare, secondo il punto 1.3 "Principi in merito all'ammissibilità delle spese per operazioni di investimento (art. 73 e 74 del reg. UE 2115/2021)": .

Fatto salvo quanto definito nella Sezione 4.7.1 del PSP, le spese ammissibili per operazioni di investimento sono limitate alle seguenti categorie:

- a. Costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento, ristrutturazione, recupero e ampliamento di beni immobili e relative pertinenze, incluse le opere di miglioramento fondiario;
- b. Acquisto o leasing di nuovi macchinari, impianti, attrezzature ed allestimenti, inclusa la messa in opera;
- c. Spese generali collegate alle spese di cui ai punti a) e b). Le spese generali **sono ammissibili nel limite del 10% calcolato sull'importo complessivo degli investimenti materiali di cui alle precedenti lettere a) e b);**
- d. I seguenti investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali;



Le spese generali sono ammissibili quando direttamente collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione. Nell'ambito delle spese generali rientrano anche le spese bancarie e legali, quali parcelle per consulenze legali, parcelle notarili, spese per consulenza tecnica e finanziaria, spese per la tenuta di conto corrente (purché trattasi di c/c appositamente aperto e dedicato all'operazione); sono altresì ammissibili le spese per garanzie fideiussorie. Tutte le spese generali devono essere descritte tramite una specifica relazione tecnica a firma del consulente. Nel caso di spese derivate da prestazione professionale, la relazione deve contenere la descrizione della prestazione. Nel caso in cui il beneficiario del contributo sia anche consulente del proprio progetto, la spesa non è ammissibile.

Occorre comunque verificare, ove pertinente, come ad esempio nel caso delle consulenze, la ragionevolezza dei costi, salvo trattasi di costi standard. Si dovrà in questo caso fare riferimento a un sistema di valutazione adeguato, per la cui individuazione si rimanda al paragrafo "Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza".

Per quanto attiene le spese generali, occorre in ogni caso fare riferimento a tutto quanto disposto dai paragrafi 9.6 "Spese generali" e 9.2 "Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza" delle Disposizioni comuni – domande di pagamento".

3.1 AMBITI E SETTORI DI INTERVENTO

I beneficiari devono avere un codice ATECO corrispondente alle attività sostenute dall'intervento sul territorio regionale così come riportato nella tabella di declinazione delle scelte regionali riportati nella delibera GRT n. 843 del 15/07/2024.

In particolare il sostegno è concesso alle imprese individuate con i seguenti codice ATECO:

C – Attività manifatturiere;

F – Costruzioni;

G – Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli, ad esclusione delle categorie del gruppo 46;

I – Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione

J – ATTIVITÀ EDITORIALI, TRASMISSIONI RADIOFONICHE E PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI CONTENUTI;

Q ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E DI SERVIZI DI SUPPORTO ad esclusione del gruppo 78, 80, 81 e 82;

R – ATTIVITÀ PER LA SALUTE UMANA E DI ASSISTENZA SOCIALE, ad esclusione del gruppo 86.1, 87, 88;

S – ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE E DI DIVERTIMENTO ad esclusione della divisione 93.29.3;

T – ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI ad esclusione del gruppo 94;

3.2 CONDIZIONI PER AMMISSIBILITÀ DI INVESTIMENTI

Sono ammissibili a sostegno gli investimenti che perseguono le finalità specifiche indicate nella sezione dedicata agli obiettivi.

Gli interventi devono essere finalizzati all'esercizio delle attività sostenute sul territorio eligibile.



Ai fini dell'ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla presentazione di un progetto di investimento volto a fornire elementi per la valutazione della coerenza dell'operazione per il raggiungimento delle finalità dell'intervento.

Al fine di garantire un maggior grado di sostenibilità economica degli investimenti non sono eleggibili al sostegno operazioni di investimento per le quali la spesa ammissibile o il contributo pubblico siano al di sotto dell'importo minimo di cui al precedente paragrafo 1.5 "Massimali e minimali".

Secondo quanto previsto al paragrafo "Effetto incentivante" del documento "Disposizioni comuni" un progetto o una attività è ammissibile a finanziamento a condizione che "l'avvio dei lavori del progetto o dell'attività" e delle relative spese abbiano inizio dal giorno successivo alla ricezione della domanda di sostegno e si concluda entro i termini indicati nell'atto di assegnazione.

Fanno eccezione le spese generali connesse alla progettazione dell'intervento proposto, inclusi gli studi di fattibilità, che possono essere avviate prima della presentazione della domanda di sostegno entro un termine non superiore a 24 mesi.

3.3 ULTERIORI LIMITAZIONI COLLEGATE ALL'AMMISSIBILITÀ DEGLI INVESTIMENTI

In aggiunta alle disposizioni contenute nel paragrafo 4 "Elementi comuni a più interventi" del PSP ed in particolare al paragrafo 4.7.3, a quanto contenuto nella scheda intervento del PSP e del CSR e nei documenti "Disposizioni Comuni" e "Disposizioni comuni domande di pagamento", il richiedente deve dichiarare in domanda di sostegno di essere consapevole che ai fini dell'ammissibilità si applica quanto segue:

1. le spese per essere ammissibili devono essere:
 - a) Imputabili ad un'operazione finanziata ovvero vi deve essere una diretta relazione tra le spese sostenute, le operazioni svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento l'intervento concorre;
 - b) Pertinenti rispetto all'operazione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'operazione stessa;
 - c) Congruue rispetto all'operazione ammissibile e comportare costi commisurati alla dimensione dell'operazione stessa;
 - d) Necessarie per attuare l'operazione oggetto della sovvenzione.I costi inoltre devono essere ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione finanziaria in particolare in termini di economicità e di efficienza.
2. Ai fini dell'ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla presentazione di un Progetto di investimento volto a fornire elementi per la valutazione della coerenza dell'operazione per il raggiungimento delle finalità dell'intervento;
3. gli investimenti elencati nel paragrafo "Interventi finanziabili" devono perseguire una o più delle finalità specifiche, di cui alla lettera da a) a c), indicate nel precedente paragrafo "Finalità e obiettivi";
4. devono essere rispettate le disposizioni contenute ai paragrafi "Interventi finanziabili e spese ammissibili" e "Durata e termini di realizzazione del progetto";
5. gli investimenti sono conformi al diritto applicabile unionale e alle disposizioni nazionali e regionali attuative del diritto unionale. Nel caso di acquisti di macchinari e attrezzature la presenza della marcatura "CE" ai sensi della normativa unionale vigente soddisfa la garanzia del rispetto dei requisiti unionali;
6. gli investimenti sono congrui rispetto all'ordinamento produttivo, alla capacità produttiva e alle esigenze gestionali dell'UTE/UPS indicata in domanda di sostegno;



3.4 SPESE AMMISSIBILI/ NON AMMISSIBILI

L'ammissibilità o non ammissibilità generale delle spese è definita nel PSP nella sezione 4.7.1 "Elenco degli investimenti non ammissibili" e paragrafo 4.7.3 "Elementi aggiuntivi comuni per gli interventi settoriali, per gli interventi di sviluppo rurale, oppure comuni sia per gli interventi settoriali che per gli interventi di sviluppo rurale". In aggiunta alle disposizioni contenute nel suddetto paragrafo, nella scheda intervento del PSP e CSR, della SSL del GAL Lunigiana nel paragrafo "Spese non ammissibili, vincoli e limitazioni" del documento "Disposizioni Comuni" e nel documento adottato da Artea che detta le disposizioni per il pagamento del sostegno, **non sono ammissibili** le seguenti categorie di investimenti/spesa:

- a) acquisto di diritti di produzione agricola e acquisto di diritti all'aiuto¹;
- b) acquisto di terreni;
- c) acquisto di animali e acquisto di piante annuali con le relative spese di impianto per uno scopo diverso da:
 - 1) ripristinare il potenziale agricolo o forestale a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici;
 - 2) proteggere il bestiame dai grandi predatori o utilizzare il bestiame nella silvicoltura al posto dei macchinari;
 - 3) allevare razze a rischio di estinzione definite all'articolo 2, punto 24, del regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio) nell'ambito degli impegni di cui all'articolo 70 del Regolamento (UE) n. 2021/2115;
 - 4) preservare le varietà vegetali minacciate di erosione genetica nell'ambito degli impegni di cui all'articolo 70 del Regolamento (UE) n. 2021/2115;
- d) interessi passivi;
- f) investimenti di imboscamento non coerenti con obiettivi in materia di ambiente e di clima in linea con i principi della gestione sostenibile delle foreste quali elaborati negli orientamenti paneuropei per l'imboscamento e il rimboscamento;
- g) spese di manutenzione ordinaria e straordinaria ², di esercizio e funzionamento;
- h) spese per investimenti finalizzati al mero adeguamento alla normativa vigente, fatte salve le specificità previste nell'ambito delle singole schede di intervento nel CSR 2023 2027;
- i) spese connesse all'assistenza post-vendita dei beni di investimento;
- j) l'acquisto di beni, merci, prodotti, macchinari e materiale:
 - 1) usato;

¹ Non si applica quando il sostegno è erogato sotto forma di strumenti finanziari.

² Non sono considerate come spese di manutenzione ordinaria o straordinaria (e quindi possono essere ammissibili), le tipologie di intervento configurabili come miglioramenti fondiari (ad esempio muretti a secco, viabilità etc..), che riguardano:

- la realizzazione ex novo di una parte di un'opera, comprese quelle realizzate in continuità con un'opera esistente;
- l'introduzione di un elemento nuovo che non era già presente nell'opera, volto a migliorarne le caratteristiche o a renderla funzionale alle modifiche del contesto in cui è inserita (ad esempio adeguamento delle sistemazioni idrauliche all'incremento dell'intensità delle piogge);
- l'introduzione di nuove funzionalità o usi;
- il miglioramento in modo sostanziale della funzionalità (ad esempio la realizzazione delle opere di regimazione delle acque o di altre opere murarie).

Al contrario dei suddetti interventi, che sono configurabili come miglioramenti fondiari, si considerano, invece, interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria tutti gli interventi finalizzati al semplice ripristino della funzionalità di opere esistenti (esempio imbrecciatura, recupero del sistema di regimazione delle acque etc.) ovvero quando siano realizzati al di fuori di un progetto più complesso che abbia le finalità di cui al capoverso precedente.



- 2) gravati da vincoli, ipoteche, diritti;
- k) gli investimenti su fabbricati ad uso abitativo, inclusi gli alloggi, abitazioni, salvo che non sia indicato diversamente negli specifici bandi;
- q) l'acquisto di beni non durevoli quali i materiali di consumo a ciclo breve;
- r) l'acquisto di mezzi di trasporto, inclusi i camion e le autovetture, anche se ad uso promiscuo;
- s) lavori, opere od acquisti non direttamente connessi alla realizzazione del progetto, ovvero riferiti ad unità produttive diverse da quella indicata in domanda di sostegno;
- t) l'acquisto di mobili, attrezzature per arredamenti degli uffici e oggettistica di arredamento;
- u) spese e oneri amministrativi per canoni di allacciamento e fornitura di energia elettrica, gas, acqua, telefono, salvo quanto previsto per la SRG06 -limitatamente alle attività di attuazione della SSL;
- v) le spese generali relative agli investimenti immateriali;
- w) gli onorari professionali per i quali non sia documentato in una specifica relazione a firma del professionista, l'oggetto della prestazione;
- x) i lavori, le opere ed i materiali aventi carattere di particolare prestigio e alta decorazione, anche se prescritte in sede di autorizzazione edilizia e/o paesaggistica; in tal caso sono ammissibili i costi per un importo pari al costo del materiale ordinario;
- y) costi del personale dipendente (salvo le eccezioni previste dalle Disposizioni comuni – domande di pagamento nei paragrafi "Operazioni realizzate da Enti Pubblici, Organismi di diritto pubblico e altri soggetti sottoposti alla normativa sugli appalti pubblici" e "Spese di gestione, studi e materiali di consumo");
- z) impianti finalizzati alla generazione di energia da fonti rinnovabili con potenza superiore ad 1MW.

Inoltre non sono ammesse le spese relative ai lavori, servizi e forniture erogati da:

- a- Amministratori, soci e dipendenti dell'Azienda beneficiaria o loro coniugi, parenti o affini entro il secondo grado ³;
- b- Società nella cui compagine societaria siano presenti i soci o gli amministratori dell'Azienda beneficiaria o i loro coniugi, parenti o affini entro il secondo grado;
- c- Società amministrate da Soci o Amministratori dell'Azienda beneficiaria.

Le esclusioni di cui ai precedenti punti a, b e c non si applicano nel caso in cui tra i soggetti interessati (Beneficiario e Fornitore) siano vigenti finalità mutualistiche indicate dagli articoli n. 2513 e 2515 del CODICE CIVILE e segnalate nello statuto societario della Società Cooperativa.

³ Fonte: Sito INPS <https://www.inps.it/pages/standard/43303>

Rapporto di parentela con il titolare	Grado	Rapporto di affinità
padre e madre	1	Suocero o suocera del titolare
figlio o figlia	1	figlio o figlia del coniuge
nonno o nonna	2	nonno o nonna del coniuge
nipote (figlio del figlio o della figlia)	2	nipote (figlio del figlio o della figlia del coniuge)
fratello o sorella	2	cognato o cognata



3.5 VALUTAZIONE DI CONGRUITÀ E RAGIONEVOLEZZA

La valutazione della congruità e della ragionevolezza dei costi, ai fini dell'ammissibilità di una spesa, deve avvenire nei modi e nei termini indicati nel paragrafo "Ragionevolezza dei costi" del documento Disposizioni Comuni e nel documento adottato da ARTEA con decreto n.2427 del 29 luglio 2024 che detta le disposizioni per il pagamento del sostegno.

Il "Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana" consultabile al seguente indirizzo <http://prezzariollpp.regione.toscana.it/> (di seguito "Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana") deve essere preso come riferimento ai fini della verifica della ragionevolezza della spesa.

Nel caso di lavori o interventi particolari non previsti nelle voci del suddetto prezzario, deve essere presentata apposita analisi dei prezzi debitamente documentata, che sarà soggetta a verifica di congruità da parte del soggetto competente per l'istruttoria.

Nel caso di acquisto di beni, macchinari e attrezzature la valutazione di congruità e ragionevolezza è effettuata con il metodo dei tre preventivi. Nell'utilizzo del metodo dei tre preventivi, le offerte devono essere indipendenti (fornite da fornitori differenti), comparabili e competitive rispetto ai prezzi di mercato (gli importi devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo).

Inoltre devono riportare l'indicazione del prezzo offerto al netto di IVA e di eventuali sconti ed essere datati e firmati dal fornitore. In particolare, quando la valutazione della ragionevolezza dei costi è fatta secondo il metodo del confronto fra preventivi, è necessario che la selezione del prodotto da acquistare sia basata sull'esame tra almeno tre preventivi di spesa confrontabili, provenienti, via PEC, da fornitori diversi, ovvero che provengano da soggetti con diversa partita iva, che riportano nei dettagli l'oggetto della fornitura, procedendo quindi alla scelta di quello che, per parametri tecnico-economici e per costi-benefici, viene ritenuto il più idoneo.

A tale scopo, è necessario che il beneficiario fornisca una breve relazione tecnico/economica illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido. La relazione tecnico/economica è invece obbligatoria nel caso di acquisti di beni e attrezzature afferenti ad impianti o processi innovativi o a progetti complessi nei quali non è utilizzabile il confronto fra diverse offerte. In questi casi la suddetta relazione deve essere sempre corredata da una dettagliata analisi tecnico/economica illustrativa della scelta del bene e dei motivi di unicità del preventivo proposto. Ulteriori disposizioni sono contenute al paragrafo "Ragionevolezza dei costi" del documento Disposizioni Comuni e nel documento adottato da ARTEA con decreto n.2427 del 29 luglio 2024 che detta le disposizioni per il pagamento del sostegno.

3.6 LOCALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI INVESTIMENTO

Gli investimenti, per poter essere ammessi al sostegno e beneficiare del pagamento degli aiuti, devono ricadere all'interno del territorio eleggibile del GAL Consorzio Lunigiana e rispondere a quanto previsto nei paragrafi "Localizzazione degli investimenti materiali" e "Localizzazione degli investimenti immateriali" del documento "Disposizioni Comuni".

Il territorio eleggibile del GAL Consorzio Lunigiana è quello ricompreso all'interno dei comuni di Aulla, Bagnone, Casola in L., Comano, Filattiera, Fivizzano, Fosdinovo, Licciana Nardi, Mulazzo, Podenzana, Pontremoli, Tresana, Villafranca in L. e Zeri.

Sono altresì ricomprese le aree montane dei comuni di Carrara, Massa e Montignoso

La mappa del territorio eleggibile del GAL Consorzio Lunigiana è consultabile alla pagina

<https://www502.regione.toscana.it/geoscopio/csr-feasr23-27.html>

3.7 CUMULABILITÀ

In base a quanto previsto alla Sezione 4.7.3 paragrafo 2 del PSP, e al paragrafo "Requisiti di accesso generali" del documento "Disposizioni Comuni", il richiedente non deve aver ottenuto/non deve ottenere altri finanziamenti sulle stesse spese ammissibili oggetto della domanda di sostegno tali da rendere la percentuale cumulata di contribuzione superiore alla percentuale massima di contribuzione definita dal regolamento (UE) 2021/2115 per ogni singolo intervento del PSP/CSR o da specifiche norme in materia di aiuti di stato (intensità dell'aiuto).

In ogni caso non possono essere sostenute dal FEASR le medesime voci di spesa che hanno ricevuto un sostegno da un altro fondo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 o da un altro strumento dell'Unione o dal medesimo piano strategico della PAC.



Il richiedente che, successivamente alla presentazione della domanda di sostegno, ottenga/abbia ottenuto la concessione/assegnazione di un altro contributo pubblico sulle stesse spese ammissibili, prima dell'emissione dell'atto di assegnazione dei contributi a valere sul PSP, deve rinunciare, se necessario, all'altro contributo ottenuto, oppure rinunciare totalmente o in parte al contributo richiesto nella domanda di sostegno al PSP.

Il mancato rispetto delle suddette condizioni porta all'esclusione o alla decadenza dal beneficio per gli investimenti che non soddisfano detto criterio di ammissibilità e il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

3.8 CANTIERABILITÀ DEGLI INVESTIMENTI

Al momento della presentazione della domanda di sostegno è richiesta la cantierabilità solo per le opere e gli interventi che sono soggetti a permesso di costruire ai sensi della L.R. n. 65/2014 e ss.mm.ii e/o che sono soggetti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ai sensi della legge regionale 10/2010 e ss.mm.ii. e del DM 30/3/2015 n. 52 e ss.mm.ii.

Il permesso di costruire e/o la VIA devono essere stati acquisiti entro la data di presentazione della domanda di sostegno.

La mancanza di tali requisiti, quando richiesto, porta all'esclusione dal sostegno degli investimenti soggetti a permesso a costruire e/o VIA:

Per gli interventi e opere non soggette a permesso a costruire e/o a VIA, l'acquisizione dei relativi permessi/autorizzazioni necessari e preliminari alla realizzazione degli interventi stessi, può avvenire anche dopo la presentazione della domanda di sostegno, purché nei tempi indicati al successivo paragrafo "Decorrenza ammissibilità delle spese e inizio delle attività".

3.9 NORME DI PROTEZIONE AMBIENTALE

Tutti gli interventi, qualora siano effettuati all'interno di siti Natura 2000 (SIC, ZPS) e (SIR), devono essere compatibili con le 'Norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei siti di importanza regionale' di cui alla DGR n. 644 del 5 Luglio 2004 e ss.mm.ii e alla DGR n. 454 del 16 giugno 2008 e ss.mm.ii.

Qualora gli interventi siano effettuati all'interno di Aree protette istituite ai sensi della L. 394/91 e ss.mm.ii. e LR 30/2015 e ss.mm.ii., devono essere conformi ai contenuti previsti dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione redatti dai soggetti gestori di tali aree protette.

Nella relazione allegata alla domanda devono essere descritti gli elementi utili a giustificare la compatibilità con le 'Norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei siti di importanza regionale' di cui sopra; nel caso di interventi effettuati all'interno di siti Natura 2000, o la conformità ai contenuti previsti dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione redatti dai soggetti gestori delle Aree protette, nel caso di interventi effettuati all'interno di dette Aree.

3.10 ALTRI OBBLIGHI

Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione e pubblicità per le operazioni oggetto di sostegno del FEASR, si applica quanto previsto dall'art. 6 e dall'allegato III al regolamento di esecuzione (UE) 2022/129, punto 2) "Visibilità di determinate operazioni sostenute dal FEASR".

Quindi, così come indicato nel paragrafo "Disposizioni in materia di pubblicità" del documento "Disposizioni comuni", i beneficiari devono dare pubblicità al sostegno finanziario ricevuto dal Piano strategico della PAC, anche tramite l'uso adeguato dell'emblema dell'Unione conformemente alle norme stabilite dalla Commissione nel modo seguente:

- a) fornendo sul proprio sito web, ove tale sito esista, e sui siti di social media ufficiali una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
- b) apponendo una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali di comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti, che presenti anche l'emblema dell'Unione conformemente alle caratteristiche tecniche di



- cui all'allegato II del Reg. Ue 2022/129;
- c) per le operazioni che consistono nel finanziamento di infrastrutture o investimenti in beni materiali o sostegno a operazioni Leader, esporre presso il luogo dell'operazione mezzi specifici per mettere in evidenza il sostegno finanziario dell'Unione - targhe informative, cartelloni permanenti, display elettronici, poster ecc. a seconda dell'importo del sostegno pubblico e del GAL Consorzio Lunigiana.
- Per facilitare i beneficiari nell'assolvimento degli obblighi di informazione e comunicazione previsti dalla normativa europea, l'ADGR ha provveduto a fornire apposite Linee guida regionali, approvate con DGR n.392 dell'8 aprile 2024 e pubblicate sul sito web del GAL www.gal-lunigiana.it.

4. CRITERI DI SELEZIONE/VALUTAZIONE

Le domande di sostegno sono inserite nell'Elenco di cui al successivo paragrafo "Elenchi domande ricevibili e formazione della graduatoria" in base al totale del punteggio ottenuto dalla somma dei valori attribuiti alle singole priorità, come descritte di seguito, scelte dal richiedente in fase di presentazione della domanda di sostegno. Le domande di sostegno con un punteggio totale al **di sotto del punteggio minimo riportato nella tabella che segue** saranno escluse dal sostegno.

I. LOCALIZZAZIONE	
I.a) L'UTE indicata in domanda ricade in territori classificati C2	4
I.b) L'UTE indicata in domanda ricade in territori classificati C1	3
I.c) L'UTE indicata in domanda ricade in paesi e aree rurali con popolazione non superiore a 200 residenti	7
I.d) L'UTE indicata in domanda ricade in zona montana ai sensi dell'art. 32 comma 1 lett. a) del Reg. (UE) 1305/2013	2
I.e) L'UTE indicata in domanda ricade in territori classificati ai sensi della L.R. n.11 del 04/02/2025 "Valorizzazione Toscana diffusa"	1
I.f) Unica attività tipologica presente nel centro abitato di un borgo o frazione.	4

I punteggi I.a) e I.b) non sono tra loro cumulabili. Per l'attribuzione dei criteri Ia), Ib), Ic), Id) e Ie) l'UTE deve ricadere interamente nella classificazione prevista dal criterio.

Il punteggio I.f) per essere attribuito deve rappresentare il caso di una unica attività esistente per tipologia all'interno del borgo e frazione del comune dove è collocata l'UTE che formula richiesta di aiuto.

II. NUOVI SERVIZI OFFERTI ALLA COLLETTIVITA'	
II.a) Collaborazione con enti pubblici per servizi condivisi (es. patti di collaborazione per lo sviluppo, centri polifunzionali, partenariati pubblico-privati)	2
II.b) Integrazione degli investimenti produttivi privati con investimenti pubblici in atto, con cronoprogramma dei lavori e di attuazione degli interventi previsti compatibile con i rispettivi termini di ultimazione dei lavori	5
II.c) Progetto per migliorare la fruizione dei servizi locali (es. di facilitazione dei servizi pubblici o di servizi commerciali di beni essenziali, di accessibilità turistica o culturale per rendere il territorio più attrattivo, bagno aperto al pubblico o spazio relax)	3

III. TIPOLOGIA BENEFICIARIO	
III.a) Il soggetto richiedente è giovane (41 anni di età non compiuti); la priorità è attribuita	6



III.b) Il soggetto richiedente è di genere femminile; la priorità è attribuita	2
III.c) Lavoratori svantaggiati: autoimprenditorialità o coinvolgimento nella gestione	3
III.d) Valorizzazione intraprendenza e resilienza: sostegno alle attività esistenti attive	4
III.e) Imprese di nuova costituzione (attive da non oltre 24 mesi antecedenti alla presentazione della domanda di aiuto)	3

Per l'attribuzione del punteggio III.a) si adottano i seguenti criteri:

- imprese individuali: il titolare deve avere un'età di 41 anni non ancora compiuti al momento della presentazione della domanda di aiuto;
- società semplici: almeno la metà dei soci deve avere un'età di 41 anni non ancora compiuti al momento della presentazione della domanda di aiuto;
- società in nome collettivo o in accomandita semplice: almeno la metà dell'intero capitale è detenuto da soci (persone fisiche) con un'età di 41 anni non ancora compiuti al momento della presentazione della domanda di aiuto e almeno la metà del CdA è composto da amministratori con età di 41 anni non ancora compiuti al momento della presentazione della domanda di aiuto;
- cooperative: almeno la metà dei soci (persone fisiche) e del Consiglio di Amministrazione (CdA) deve avere un'età di 41 anni non ancora compiuti al momento della presentazione della domanda di aiuto;
- società di capitali: almeno la metà dell'intero capitale è detenuto da soci (persone fisiche) con un'età di 41 anni non ancora compiuti al momento della presentazione della domanda di aiuto e almeno la metà del CdA è composto da amministratori con età di 41 anni non ancora compiuti al momento della presentazione della domanda di aiuto.

Per l'attribuzione del punteggio III.b) si adottano i seguenti criteri:

- imprese individuali: il titolare è di genere femminile;
- società semplici: almeno la metà dei soci è di genere femminile;
- società in nome collettivo o in accomandita semplice: almeno la metà dell'intero capitale è detenuto da soci (persone fisiche) di genere femminile e almeno la metà dei soci amministratori è di genere femminile;
- cooperative: almeno la metà dei soci (persone fisiche) e del Consiglio di Amministrazione (CdA) è di genere femminile;
- società di capitali: almeno la metà dell'intero capitale è detenuto da soci (persone fisiche) di genere femminile e almeno la metà del CdA è composto da amministratori è di genere femminile.

I punteggi III.d) e III.e) non sono tra loro cumulabili.

IV. TIPOLOGIA ATTIVITA'	
IV.a) Accoglienza: Strutture ricettive	11
IV.b) Ristorazione: Valorizzazione delle tradizioni culinarie locali	10
IV.c) Innovazione e digitale: Start-up tecnologiche e servizi online per il territorio	2
IV.d) Cura alla persona e benessere	10
IV.e) Commercio: Piccolo commercio di vicinato	10
IV.f) Artigianato	10
IV.g) Attività a rischio di estinzione nel territorio del comune	4

I punteggi IV.a), IV.B), IV.c), IV.d), IV.a) IV.e) e IV.f) non sono tra loro cumulabili

Il punteggio IV) g per essere attribuito deve rappresentare un investimento riferito ad una impresa che ha una UTE localizzata nel Comune dove non è presente più di una attività con la medesima tipologia.



punteggi V.a), V.b) e V.c) non sono tra loro cumulabili.

V - TIPOLOGIA DI SETTORE	
V.a) Artigianato: Salvaguardia dei mestieri tradizionali ed innovazione produttiva	5
V.b) Turismo e commercio: Incentivi per il rilancio dei negozi di vicinato e dell'ospitalità turistica	6
V.c) Servizi: Sviluppo di nuove offerte per il benessere della popolazione (es. Servizi alla persona)	4
VI. TIPOLOGIA DI INVESTIMENTI	
VI.a) Approccio innovativo a livello comunale	2
VI.b) Approccio innovativo a livello comprensoriale per tutto il territorio eligibile	4
VI.c) La domanda ricomprende interventi di recupero e/o di riqualificazione, seppur iniziati purché non ancora conclusi, di aree ed immobili dismessi ed in disuso da almeno 5 anni per contrastare il degrado urbano e rivitalizzare il territorio	3
VI.d) La domanda è riferita al completamento di interventi di recupero e/o di riqualificazione su attività già avviate, riconducibili ad investimenti ancora da svolgere, relativamente ad aree ed immobili dismessi ed in disuso da almeno 5 anni per contrastare il degrado urbano e rivitalizzare il territorio	4
VI.e) Il progetto contribuisce alla diversificazione della produzione dell'azienda beneficiaria in altro settore (es. da commercio ad artigianato)	4
VI.f) Il progetto prevede un nuovo prodotto/servizio per l'azienda beneficiaria all'interno del medesimo settore di attività	5
VI.g) Progetti di efficientamento energetico, economia circolare (es. utilizzo materie prime riciclate, creazione prodotti riciclabili, utilizzo prodotti a km0, utilizzo fonti energetiche pulite per la produzione)	1
VI.h) Iniziative che prevedono l'abbattimento di barriere architettoniche per persone con disabilità o categorie vulnerabili con investimento superiore a €10.000,00	4
VI.i) Iniziative che prevedono l'abbattimento di barriere architettoniche per persone con disabilità o categorie vulnerabili con investimento inferiore o uguale a €10.000,00	1

I punteggi VI.a), VI.b) non sono tra loro cumulabili.

I punteggi VI.h) e VI.i) non sono tra loro cumulabili.

Punteggio massimo 89,00

Punteggio minimo 20,00

A parità di punteggio verrà data priorità alla domanda con minore importo di investimento complessivo indicato in domanda di aiuto e, in caso di ulteriore parità, alla domanda per interventi ricadenti in territori che, nella graduatoria di cui all'art. 80 della LR 68/2011, hanno un indicatore unitario del disagio superiore alla media regionale.

In caso di ulteriore parità sarà data priorità alla domanda che risulta essere presentata dal legale rappresentante più giovane.

Tutti i criteri di selezione devono essere dichiarati al momento della presentazione della domanda di aiuto e posseduti e verificati prima dell'atto per l'assegnazione dei contributi e prima del saldo. Se dalle verifiche fatte in sede di istruttoria di ammissibilità risulta una riduzione di punteggio richiesto, la domanda di aiuto viene ricollocata in graduatoria.

Se dalle verifiche fatte prima della liquidazione del saldo emerge che uno o più criteri di selezione non sono confermati si procederà a ridurre il punteggio iniziale per un valore pari a quello attribuito inizialmente a ciascuno di questi. La domanda di pagamento viene ammessa al pagamento solo se a seguito della



rideterminazione del nuovo punteggio si posiziona entro quelle finanziabili.

Nei casi in cui ciò non avvenga, si avrà la decadenza dal beneficio e conseguente risoluzione dell'Atto per l'assegnazione del contributo con recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

In tutti i casi se il punteggio determinato a seguito di istruttoria risulta essere al di sotto dei **20 punti** si avrà l'esclusione della domanda o la decadenza dal beneficio e conseguente risoluzione dell'Atto per l'assegnazione del contributo con recupero degli aiuti erogati, maggiorati degli interessi.

5. DURATA E TERMINI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

5.1 DECORRENZA AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE E INIZIO ATTIVITÀ

Secondo quanto previsto al paragrafo "Effetto incentivante" del documento "Disposizioni comuni" un progetto o una attività è ammissibile a finanziamento a condizione che "l'avvio dei lavori del progetto o dell'attività" e delle relative spese abbiano inizio dal giorno successivo alla ricezione della domanda di sostegno e si concluda entro i termini indicati nell'atto di assegnazione.

Fanno eccezione le spese generali connesse alla progettazione dell'intervento proposto, inclusi gli studi di fattibilità, che possono essere avviate prima della presentazione della domanda di sostegno entro un termine non superiore a 24 mesi.

L' "avvio dei lavori del progetto o dell'attività" corrisponde alla data di avvio del cantiere o alla data del primo impegno giuridicamente vincolante.

Al fine di garantire lo stato di avanzamento della spesa ed il raggiungimento dei target previsti dal PSP e dal CSR, in coerenza con quanto contenuto al paragrafo "Avvio dei lavori" del documento "Disposizioni Comuni", **fatte salve successive modifiche ed integrazioni che risultano più favorevoli per il beneficiario**, il presente bando stabilisce **entro 120 giorni dalla data di adozione dell'atto di assegnazione del contributo**, il termine ultimo entro il quale il beneficiario deve avviare i lavori o le attività, salvo proroga nei tempi e nei modi fissati al paragrafo "Avvio dei lavori – Proroga dei termini" del documento Disposizioni Comuni. Detto termine verrà verificato nel corso della istruttoria della domanda di pagamento a saldo/SAL/proroga/anticipo.

Nel caso in cui il beneficiario ritardi l'avvio dei lavori senza aver chiesto e ottenuto una autorizzazione di proroga sarà applicata una sanzione come disciplinato dall'OP ARTEA.

L'inizio/avvio dei lavori del progetto o dell'attività, secondo quanto previsto al paragrafo "Periodo di eleggibilità della spesa" del documento "Disposizioni comuni domande di pagamento" deve essere così dimostrato (anche nei casi di riconoscimento di costi unitari – costi standard):

- a) nel caso di interventi soggetti a permesso a costruire, l'impresa richiedente deve indicare la data di presentazione al Comune competente della "Comunicazione di inizio lavori", così come disposto dalla L.R. n. 65/2014. Ai fini della dimostrazione del rispetto di quanto sopra si fa riferimento:
 - alla data in cui il gestore della PEC rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario (nel caso di invio tramite PEC);
 - alla data del timbro postale di invio della comunicazione (nel caso di spedizione tramite raccomandata AR);
 - alla data del protocollo di arrivo al Comune (nel caso di consegna a mano);
- b) nel caso di investimenti soggetti a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA di cui alla L.R. n. 65/2014) l'inizio dei lavori è attestato dalla data della presentazione della SCIA se successiva a quella della ricezione della domanda di sostegno. Nel caso in cui la data di presentazione della SCIA sia antecedente alla presentazione della domanda di sostegno, il richiedente deve produrre una dichiarazione nella quale viene indicata la data effettiva di inizio dei lavori;
- c) nel caso di investimenti eseguibili come attività di edilizia libera (di cui alla L.R. n. 65/2014), il richiedente



LEADER
Development led by local communities

Cofinanziato
dall'Unione europea



Regione Toscana

- deve produrre una dichiarazione nella quale viene indicata la data effettiva di inizio dei lavori o deve indicare la data di presentazione al Comune competente della Comunicazione di Attività di Edilizia Libera;
- d) nel caso di acquisto di macchinari e attrezzature il richiedente deve produrre documenti amministrativi relativi agli acquisti effettuati (contratti di acquisto o, in mancanza di questi ultimi, fatture dei beni acquistati o altri giustificativi di spesa) nei quali sia indicata la data effettiva di acquisto;
- e) nel caso di investimenti collegati all'esecuzione di interventi selvicolture previsti dalla L.R. 39/00 e ss.mm.ii. o ai fini del vincolo idrogeologico il richiedente deve produrre una dichiarazione nella quale viene indicata la data effettiva di inizio dei lavori;
- f) nel caso di investimenti immateriali necessari alla realizzazione del progetto, il richiedente deve produrre documenti amministrativi (contratti per l'acquisizione dei servizi o, in mancanza di questi ultimi, fatture o altri giustificativi di spesa) nei quali risulti la data di stipula o la data di acquisto.

5.2 TERMINI FINALE

I lavori e le spese dovranno concludersi entro il termine indicato nell'Atto per l'assegnazione dei contributi, salvo modifica del suddetto termine per effetto di proroghe richieste e concesse nei termini e nei modi definiti nel paragrafo "Proroga dei termini per la presentazione delle domande di pagamento a saldo" del documento "Disposizioni comuni".

6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO E SUO CONTENUTO

Le domande devono essere presentate esclusivamente mediante procedura informatizzata impiegando la modulistica disponibile sulla piattaforma gestionale dell'anagrafe regionale delle aziende agricole gestita da ARTEA (di seguito "Anagrafe ARTEA") raggiungibile dal sito www.artea.toscana.it cliccando su: Portali on line - Istanze ed istruttorie dei Fondi agricoli e dei Fondi di garanzia, e, una volta entrato nel proprio fascicolo aziendale, sulla opzione "SR Investimenti 2023 – 2027" presente nella sezione denominata "Fascicolo e domande".

6.1 TERMINI PER PRESENTAZIONE, SOTTOSCRIZIONE E RICEZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO

Al fine della richiesta del sostegno previsto dal presente bando, il soggetto può presentare la domanda di sostegno **a decorrere dal 12/11/2025 ed entro le ore 13.00 del 30/01/2025.**

Qualora il termine di presentazione di una istanza scada di sabato o in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo.

Le domande di sostegno ricevute oltre il suddetto termine di scadenza non sono ammissibili a finanziamento.

Sono ricevibili le domande chiuse, firmate e pervenute entro i termini e con le modalità stabilite al presente bando e da ARTEA.

Le domande devono essere riferite ad una unità produttiva principale, così come classificata nell'Anagrafe regionale delle aziende agricole presso ARTEA e secondo quanto previsto nel paragrafo "Unità produttive" del documento "Disposizioni Comuni".

Ogni richiedente può presentare, sul presente bando, una sola domanda di sostegno indipendentemente dal numero di UTE/UPS presenti nel fascicolo elettronico di ARTEA.

Nel caso che il richiedente presenti più domande sul sistema informativo riferite ad una medesima UTE/UPS oppure riferite ad UTE/UPS diverse fra loro, verrà considerata valida l'ultima domanda ricevuta.

Le domande devono essere sottoscritte e presentate secondo le modalità indicate dal decreto ARTEA n. 140 del 31/12/2015 e ss.mm.ii. avente per oggetto "Disposizioni per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale nell'Anagrafe delle Aziende Agricole di ARTEA e per la gestione della Dichiarazione Unica Aziendale



(DUA), come aggiornato con Decreto n. 70 del 30/06/2016.

Ai fini dei termini di ricevibilità delle domande fa fede la data di ricezione.

La protocollazione in anagrafe ARTEA è automatizzata e associata alla registrazione della ricezione.

Le domande e la documentazione allegata e/o successivamente presentata non sono soggette a imposta di bollo.

Il richiedente dichiara in DUA di disporre di piena e completa informativa sulla normativa Privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Generale sulla protezione dei dati UE 679/16 e normativa nazionale.

La partecipazione al procedimento amministrativo è assicurata secondo quanto disposto dal decreto ARTEA n. 140/2015 e ss.mm.ii.

6.2 CONTENUTO DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO

Le domande di sostegno devono essere presentate in forma completa, devono cioè contenere tutte le informazioni e i documenti necessari ai fini dell'istruttoria e della valutazione di merito del progetto secondo le indicazioni contenute nel documento "Disposizioni Comuni" e di quanto segue.

Alla domanda di sostegno deve essere allegata la documentazione, in un formato accettato dal sistema informativo di ARTEA, che consenta la verifica dei requisiti di accesso e dei criteri di selezione dichiarati dal soggetto richiedente (come specificati nel bando) ove non già posseduti dalla Pubblica Amministrazione, nonché tutti gli elementi utili per la valutazione di merito del progetto.

Nel caso di difformità tra i dati riportati nelle singole sezioni della domanda di sostegno inserita sul sistema informativo di ARTEA e quelli riportati nella documentazione allegata alla stessa e di seguito elencata, vale quanto indicato nella sezione della domanda e non negli allegati, fatto salvo quanto riconoscibile come errore palese.

La seguente documentazione è **essenziale** per consentire l'attività istruttoria e di valutazione e deve essere **obbligatoriamente** presentata contestualmente alla domanda di sostegno, **a pena di esclusione**:

- A. relazione tecnico-analitica dettagliata corredata da documentazione fotografica relativa all'intervento, ove pertinente, che contenga:
- gli elementi descrittivi dell'azienda ulteriori rispetto a quelli disponibili nel fascicolo aziendale;
 - una descrizione delle attività da realizzare e degli obiettivi che si intende raggiungere, una stima dei tempi di realizzazione, l'indicazione delle relative spese;
 - nel caso di investimenti, il metodo di calcolo, tra quelli previsti dal bando, utilizzato per la stima dei costi delle voci di spesa del progetto;
 - gli elementi di valutazione della ragionevolezza dei costi e la descrizione della documentazione utilizzata per la definizione della stima;
 - la motivazione/dimostrazione dell'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di selezione e di eventuali criteri di maggiorazione del contributo;
 - la localizzazione degli interventi con, ove pertinente, i riferimenti catastali delle particelle oggetto dall'investimento;
 - ove richiesto, l'indicazione degli elementi attestanti i requisiti di cantierabilità (indicazione degli estremi del permesso a costruire e/o della Valutazione di Impatto Ambientale - VIA);
 - per gli impianti tecnologici per la produzione di energia da fonti rinnovabili, giustificazione del dimensionamento e del fabbisogno annuale di energia;
 - descrizione degli elementi utili a giustificare la compatibilità con le 'Norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei siti di importanza regionale' di cui alla DGR 644/2004 e ss.mm.ii e alla DGR 454/2008 e ss.mm.ii, nel caso di interventi effettuati all'interno di siti Natura 2000, o la conformità ai contenuti previsti dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione redatti dai soggetti gestori delle Aree protette, nel caso di interventi effettuati all'interno di dette Aree;



- B. documentazione a dimostrazione del possesso dei requisiti di ammissibilità del beneficiario, quando non già in possesso degli uffici regionali;
- C. documentazione a dimostrazione del possesso dei requisiti relativi ai criteri di selezione ed eventuali criteri di maggiorazione del contributo, ove non già in possesso degli uffici regionali;
- D. Progetto di investimento volto a fornire elementi per la valutazione della coerenza dell'operazione per il raggiungimento delle finalità dell'intervento SRD14.

L'assenza di uno o più dei suddetti documenti o delle informazioni che devono essere contenute nella relazione tecnico-analitica comporta la non ammissibilità della domanda di sostegno e quindi l'esclusione dal contributo.

Oltre alla documentazione essenziale sopra elencata, alla domanda di sostegno deve essere allegata la seguente documentazione aggiuntiva a corredo della suddetta documentazione essenziale:

1. computo metrico estimativo analitico delle opere da realizzare (firmato da un tecnico abilitato e competente in base al relativo ordinamento professionale, se previsto dalle norme vigenti per la realizzazione dell'opera) e gli elaborati grafici comprendenti, nel caso di investimenti su beni immobili, di relativa cartografia topografica (scala minima 1:10.000) e catastale.
2. Nel caso di investimenti copia dei preventivi di spesa a giustificazione della valutazione di congruità degli importi dichiarati nella domanda di sostegno, così come previsto nei documenti "Disposizioni comuni" e "Disposizioni comuni domande di pagamento";

6.3 INTEGRAZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO

Se l'assenza o l'incompletezza dei documenti e delle informazioni elencate nella documentazione aggiuntiva a corredo della documentazione essenziale non consente una compiuta e corretta istruttoria della domanda di sostegno, gli Uffici Competenti per l'istruttoria (U.C.I.), possono richiedere una sola volta integrazioni documentali e/o chiarimenti.

L'eventuale richiesta di integrazione verrà effettuata dall'Ufficio Competente per l'istruttoria (U.C.I) nei modi e nei termini fissati nel paragrafo "Richiesta di integrazioni" del documento "Disposizioni comuni". Decorso i termini fissati dall'Ufficio Competente per l'istruttoria (U.C.I) per fornire le integrazioni, la domanda di sostegno verrà valutata senza il concorso degli elementi carenti oppure, in caso di non valutabilità dell'intero progetto, valutata inammissibile.

7. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO E ATTO DI ASSEGNAZIONE

7.1 ELENCO DOMANDE RICEVIBILI

ARTEA, entro il termine fissato nei paragrafi "Elenco delle domande pervenute e ricevibili" e "Tempistica e fasi del procedimento" del documento "Disposizioni Comuni", trasmette al GAL Consorzio Lunigiana l'elenco delle domande pervenute ricevibili, ordinate secondo i punteggi dichiarati dal richiedente nella domanda di sostegno in base ai criteri di selezione, con la relativa spesa e contributo richiesto.

Sono ricevibili le domande chiuse, firmate e pervenute entro i termini e con le modalità stabilite al precedente paragrafo "Termini per presentazione, sottoscrizione e ricezione della domanda di sostegno".

L'elenco contiene almeno:

- La denominazione del richiedente;
- Il numero e la data di protocollo ARTEA assegnato alla domanda di sostegno;
- il numero della domanda di sostegno;
- il CUP ARTEA;
- il punteggio derivante dai criteri di selezione indicati nella domanda di sostegno;
- ogni altro elemento che determina l'ordine dell'elenco;



- l'investimento complessivo previsto;
- il contributo richiesto (eventualmente riportato, se necessario, al massimale stabilito dal bando);
- il contributo richiesto cumulato
- l'UTE di riferimento;
- l'UCI di riferimento.

7.2 APPROVAZIONE ELENCO DOMANDE RICEVIBILI

Il Cda del GAL Consorzio Lunigiana, entro il termine fissato nei paragrafi "Approvazione dell'elenco delle domande ricevibili (bandi senza commissione)" e "Tempistica e fasi del procedimento" del documento "Disposizioni Comuni", prende atto del suddetto elenco e lo approva con deliberazione, depurandolo dai dati personali ivi contenuti (denominazione del richiedente, CUAA).

La delibera del Consiglio di Amministrazione di presa d'atto dell'elenco e l'elenco delle domande di sostegno è pubblicato sul sito del GAL all'indirizzo www.gal-lunigiana.it

La pubblicazione della delibera sul sito del GAL Consorzio Lunigiana costituisce la notifica personale ed assolve alla comunicazione individuale.

Dal momento dell'approvazione della suddetta delibera possono essere avviate le attività istruttorie delle domande di sostegno che presentano il punteggio più alto e che, secondo l'ordine dell'elenco, hanno richiesto un contributo che, complessivamente, rientra nella dotazione finanziaria messa a bando anche a seguito di eventuali incrementi della dotazione finanziaria.

La Commissione di istruttoria del GAL procede alla istruttoria delle domande relativamente alla ammissibilità, alla verifica e determinazione dei punteggi, alla ammissibilità e quantificazione delle spese e di ogni altro elemento istruttorio previsto nel bando, inserendo gli esiti delle istruttorie nel sistema informativo di ARTEA. ARTEA rende conseguentemente e contestualmente disponibile, tramite il proprio Sistema Informativo, l'aggiornamento dell'elenco delle domande finanziabili che possono essere istruite dalla commissione di istruttoria del GAL, nel limite massimo delle risorse disponibili assegnate al bando.

Tale aggiornamento avviene in maniera costante e continuativa ed è finalizzato ad organizzare le attività istruttorie. Pertanto lo stesso non comporta l'adozione di atti di modifica dell'elenco delle domande ricevibili da parte del CdA del GAL.

7.3 ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

Le domande saranno istruite dalla Commissione di istruttoria del GAL.

L'istruttoria delle domande di sostegno è finalizzata ad accertare l'ammissibilità della stessa e viene fatta nei modi e nei termini descritti nel paragrafo "Procedure per l'istruttoria delle domande di sostegno" del documento "Disposizioni Comuni".

Le fasi e le tempistiche del procedimento istruttorio relative al presente bando sono definite al paragrafo "Tempistica e fasi del procedimento" del documento "Disposizioni comuni".

7.4 ATTO DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI

A seguito dell'istruttoria delle domande di sostegno, la Commissione di istruttoria del GAL provvede a predisporre l'atto di assegnazione dei contributi per le domande risultate ammissibili e finanziabili.

L'atto per l'assegnazione dei contributi è redatto e sottoscritto dal legale rappresentante del GAL competente per l'istruttoria che provvede ad inviarlo tramite PEC al beneficiario. L'atto di assegnazione deve contenere almeno i seguenti elementi:

- a) intestazione del beneficiario e numero della sua domanda;
- b) descrizione e importo degli investimenti ammessi;
- c) importo del contributo assegnato, con evidenziata la quota di partecipazione del fondo comunitario FEASR;
- d) importo del contributo concesso in forza del regime "de minimis" (se pertinente);
- e) i terreni o gli altri beni immobili oggetto di intervento;
- f) la data di inizio lavori;
- g) importo erogabile a titolo di anticipo (se richiesto) o le modalità e i tempi per la eventuale



LEADER
Development led by local communities

Cofinanziato
dall'Unione europea



Regione Toscana

- presentazione della domanda di anticipo;
- h) l'obbligo di fornire tutte le informazioni utili al monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese;
 - i) ove opportuno, i termini e la scadenza per la presentazione del monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese;
 - j) i termini e le modalità per la presentazione delle richieste di variante;
 - k) i termini e le modalità per la presentazione delle richieste di proroga;
 - l) i termini e le modalità per la presentazione della domanda di pagamento a titolo di Stato di Avanzamento Lavori (SAL);
 - m) il termine per la presentazione della domanda di pagamento del saldo;
 - n) le indicazioni in merito alle modalità di pagamento dei fornitori ed alle modalità di rendicontazione ammesse;
 - o) altre prescrizioni e condizioni specifiche, compresi gli obblighi di pubblicità dei contributi ricevuti dal beneficiario;
 - p) gli impegni che graveranno sul beneficiario durante l'esecuzione dei lavori e successivamente al saldo dei contributi;
 - q) ove pertinente, una liberatoria dell'amministrazione del GAL Consorzio Lunigiana rispetto a danni causati nella esecuzione delle operazioni da ogni responsabilità;
 - r) la clausola che in caso di violazioni degli obblighi da parte del beneficiario, si applicano le riduzioni o la revoca del sostegno, secondo quanto disposto dal bando e dalle Disposizioni stabilite in esecuzione del D.Lgs. n.42 del 17 marzo 2023 e ss.mm.ii.;
 - s) le modalità inerenti al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 99 "Comunicazione ai beneficiari della pubblicazione di dati che li riguardano" del Reg. (UE) n. 2021/2116, in conformità delle prescrizioni del regolamento "GDPR" (UE) 2016/679 e del regolamento (UE) 2018/1725, che prevedono che "gli Stati membri informano i beneficiari dei diritti loro conferiti dalle norme sulla protezione dei dati personali e delle procedure applicabili per esercitarli";
 - t) la clausola che in caso di modifica delle disposizioni attuative regionali, per le fasi successive all'emissione dell'atto di assegnazione dei contributi, valgono le nuove disposizioni se più favorevoli al beneficiario. In tal caso, l'atto di assegnazione dei contributi si intende aggiornato e/o sottoposto automaticamente alle nuove disposizioni;
 - u) altri elementi specificatamente richiesti dai singoli bandi.

7.5 APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA

La graduatoria delle domande ammesse a contributo, non ammissibili e non finanziabili è formata sulla base degli esiti dell'attività istruttoria svolta dalla Commissione di istruttoria seguendo l'elenco delle domande ricevibili definito con atto del CdA del GAL come descritto nel paragrafo precedente.

Le istruttorie si intendono completate quando sono approvati gli atti di assegnazione dei contributi per un importo complessivo pari all'importo messo a bando.

Il CdA del GAL verifica periodicamente che siano stati emessi atti di assegnazione da parte degli uffici competenti fino a totale utilizzo delle risorse stanziare.

Nel caso in cui la dotazione messa a bando non consenta di finanziare tutti i progetti per intero (caso in cui l'ultimo progetto in elenco prevede un contributo superiore alle disponibilità) si può procedere a finanziamento parziale su espressa accettazione del beneficiario e fermo restando l'impegno dello stesso a coprire con proprie risorse la quota non finanziata.

Dal momento della conclusione delle attività istruttorie per la totale assegnazione delle risorse disponibili, il CdA del GAL prende atto degli esiti di tali attività e, con proprio atto, provvede all'approvazione della graduatoria.

La graduatoria ha natura ricognitiva ed è approvata dal CdA del GAL successivamente agli atti di assegnazione emessi dal CdA del GAL-nel rispetto della tempistica indicata nel paragrafo "Tempistica e fasi del procedimento" del documento "Disposizioni Comuni" - al fine di garantire informazione e trasparenza circa l'utilizzo delle risorse pubbliche e le attività svolte.

La graduatoria indica, in appositi allegati:

- a) le domande ammesse a contributo;
- b) le domande non ammissibili;



c) le domande non finanziabili per carenza di risorse.

La graduatoria contiene, per ciascun progetto, almeno le seguenti informazioni:

- a) domande ammesse a contributo
 - denominazione del beneficiario (nome e cognome per le persone fisiche e denominazione nelle società)
 - il numero e la data di protocollo ARTEA assegnato alla domanda di sostegno;
 - il CUP ARTEA;
 - il numero della domanda di sostegno (DUA);
 - il punteggio riconosciuto sulla base dei criteri di selezione;
 - l'investimento complessivo previsto;
 - l'investimento complessivo ammesso;
 - il contributo richiesto (eventualmente ridotto, se necessario, al massimale stabilito dal bando);
 - il contributo assegnato;
 - l'UTE principale di riferimento.
- b) domande non ammissibili
 - il numero e la data di protocollo ARTEA assegnato alla domanda di sostegno;
 - il CUP ARTEA;
 - il numero della domanda di sostegno (DUA) depurato del CUAA;
 - il riferimento al Decreto con cui è stato approvato l'esito istruttorio di inammissibilità.
- c) domande non finanziabili per carenza di risorse)
 - il numero e la data di protocollo ARTEA assegnato alla domanda di sostegno;
 - il numero della domanda di sostegno (DUA) depurato del CUAA;
 - il CUP ARTEA;
 - il punteggio derivante dai criteri di selezione indicati nella domanda di sostegno;
 - ogni altro elemento che determina l'ordine dell'elenco;
 - l'investimento complessivo previsto;
 - il contributo richiesto (eventualmente ridotto, se necessario, al massimale stabilito dal bando);
 - l'UTE principale di riferimento;
 - l'UCI di riferimento.

L'atto di approvazione della graduatoria da parte del CdA del GAL e la graduatoria allegata sono pubblicati sul BURT e ne è data evidenza sul sito del GAL Consorzio Lunigiana nell'apposita sezione graduatorie del CSR 2023-2027.

Le domande ammesse a contributo (lettera a) restano pubblicate per anni 5 ai sensi del D.lgs. 33/2013 all'art. 8, comma 3).

Nel caso in cui, successivamente all'approvazione della graduatoria, il CdA del GAL disponga lo stanziamento di ulteriori risorse per il finanziamento delle domande inserite nell'allegato c) con conseguente modifica del bando, la commissione di istruttoria provvede alle necessarie attività istruttorie in modo analogo a quanto precedentemente riportato e il CdA approva una graduatoria di scorrimento.

In tal caso, al fine di garantire i tempi di pubblicazione dei dati personali previsti per la normativa sulla privacy, la graduatoria delle domande ammesse a contributo è riferita solamente alle nuove domande ammesse.

Gli elenchi delle domande non finanziabili per carenza di risorse cessano di avere validità quando, per lo stesso intervento del PSP, sia stato approvato un nuovo bando.

8. CORREZIONE DEGLI ERRORI PALESI

I termini e le modalità per la correzione degli errori palesi sono contenuti nell'omonimo paragrafo del documento "Disposizioni Comuni" a cui si rinvia per i dettagli.

In merito alla fase di pagamento si rinvia a quanto previsto al paragrafo "Correzioni di errori palesi nelle domande di pagamenti" contenuto nel documento "Disposizioni comuni domande di pagamento".

9. VARIANTI IN CORSO D'OPERA E ADATTAMENTI TECNICI

La definizione di "varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" nonché le condizioni che disciplinano le varianti in corso d'opera e gli adattamenti tecnici sono contenute nel paragrafo "Varianti in corso d'opera e



adattamenti tecnici” del documento “Disposizioni Comuni” a cui si rinvia per i dettagli.

10. CAMBIO DEL BENEFICIARIO

La definizione di “cambio di beneficiario” nonché le condizioni che disciplinano il cambio di beneficiario sono contenute nell’omonimo paragrafo del documento “Disposizioni Comuni” a cui si rinvia per i dettagli.

11. EROGAZIONE ANTICIPO E GARANZIA FIDEIUSSORIA

È consentito il pagamento di anticipi ai beneficiari da parte degli Organismi pagatori per un importo massimo del 50% del contributo concesso.

L'erogazione dell'anticipo è subordinata alla presentazione da parte del beneficiario di una idonea garanzia a copertura del 100% del valore dell'anticipo stesso, prestata da soggetti autorizzati che consenta l'escussione diretta di tale importo laddove il diritto all'anticipo sia successivamente revocato totalmente o parzialmente.

L'anticipo deve essere richiesto in una unica soluzione ed è erogato solo successivamente all'inizio delle attività previste dal progetto oggetto di assegnazione.

Nella domanda di anticipo il beneficiario deve dichiarare l'inizio lavori e allegare alla stessa i seguenti documenti:

- copia della garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa rilasciata a favore di ARTEA (Organismo Pagatore) pari al 100% dell'importo dell'anticipo richiesto e redatta conformemente al modello approvato da ARTEA. La garanzia fideiussoria firmata digitalmente deve essere inviata ad ARTEA attraverso modalità PEC.
- Ove previsto, dichiarazione a firma del direttore lavori, dalla quale risulti che i lavori/acquisti sono iniziati e la data di inizio degli stessi;
- nel caso di acquisti già effettuati alla data di presentazione della domanda di anticipo, copia del documento di spesa.

Nel caso in cui il progetto usufruisca di una proroga è necessario adeguare la scadenza della polizza alla nuova scadenza del progetto.

I termini, i modi e le condizioni per la richiesta e concessione dell'anticipo sono disciplinati al paragrafo “Richiesta di anticipo” del documento “Disposizioni comuni domanda pagamento”.

12. EROGAZIONE SALDO E RENDICONTAZIONE SPESE

L'erogazione a saldo del sostegno concesso avviene a seguito della presentazione della domanda di pagamento tramite il sistema ARTEA.

Le domanda di pagamento devono essere presentate e sottoscritte nei modi e nei termini fissati al paragrafo “Modalità di presentazione e sottoscrizione domande di pagamento” del documento “Disposizioni comuni domande di pagamento”.

Le modalità e i termini relativi alla presentazione della domanda di pagamento sono disciplinati nell'atto per l'assegnazione dei contributi e nel documento “Disposizioni comuni domande di pagamento”.

Nella domanda di pagamento a saldo devono essere rendicontate tutte le spese sostenute fino al termine ultimo fissato per la presentazione della stessa indicato nell'atto di assegnazione dei contributi, salvo la concessione di proroghe.

Le norme sull'ammissibilità delle spese, incluse quelle collegate alle modalità di pagamento e alla gestione dei flussi finanziari, sono definite nel documento “Disposizioni comuni domande di pagamento”.

13. SANZIONI E RIDUZIONI

In caso di accertamento di inadempienze rispetto a impegni, obblighi e alle condizioni di accesso/ammissibilità, altri obblighi, impegni previsti per l'intervento, ai sensi della normativa europea (Reg. (UE) n. 2021/2015 e Reg. (UE) n. 2021/2016, in particolare il Titolo IV, Capo IV), del Capitolo 7.3 del PSN PAC Italia e delle norme attuative nazionali, si applicano riduzioni del sostegno progressive in funzione delle inadempienze rilevate, che possono arrivare fino alla decadenza della domanda di sostegno e al recupero degli importi eventualmente



erogati nei casi e nelle modalità riportate nei provvedimenti regionali in materia di riduzioni e sanzioni. Per il dettaglio in merito alle sanzioni e esclusioni si rimanda a quanto sarà disciplinato dalle Disposizioni stabilite in esecuzione del D.lgs. n.42 del 17 marzo 2023 e ss.mm.ii.

14. INFORMATIVA PRIVACY (ART. 13 REG. (UE) N. 2016/679 "REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI")

Il richiedente deve consentire, ai sensi della normativa nazionale e del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e ss.mm.ii. ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento medesimo, il trattamento e la tutela dei dati personali.

Ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 e ss.mm.ii. viene data informazione che i dati personali saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente. A tal fine viene fatto presente quanto segue:

1. Il GAL Consorzio Lunigiana è il titolare del trattamento (dati di contatto: Via Gandhi n. 8 - 54011 Aulla; gal-lunigiana@pec.it)

2. Finalità e modalità del trattamento dei dati:

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato per le seguenti finalità:

- partecipazione a questo bando e pubblicazione della graduatoria sul BURT;
- erogazione dei benefici e il pagamento dei contributi ammessi ed effettuazione dei controlli;

Per tali fini potranno essere trattati anche categorie particolari di dati personali ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) 2016/679 e dati relativi a condanne penali e reati "dati giudiziari" come definiti dall'art. 10 del Reg. (UE) 2016/679.

I dati, trattati con modalità cartacee e con l'ausilio di mezzi informatici, saranno conservati per tutto il tempo necessario per la durata di ogni fase del procedimento presso le strutture interessate, saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del titolare o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento.

3. Il conferimento dei dati in oggetto ha natura obbligatoria, in quanto necessario per gli adempimenti necessari per l'istruzione della domanda e l'eventuale concessione dei benefici richiesti. Il rifiuto del conferimento dei dati determinerà l'impossibilità parziale o totale di istruire la domanda, con conseguente esclusione dall'erogazione di ogni possibile beneficio.

4. I dati personali sono comunicati, per le finalità sopra indicate e per gli aspetti di rispettiva competenza, ad ARTEA, ad AGEA, a Sviluppo Toscana, alla Ragioneria dello Stato, al Masaf e alla Unione Europea.

5. Sono oggetto di diffusione i provvedimenti riguardanti l'iter della domanda per i quali è stata disposta la pubblicazione sul B.U.R.T. e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale Toscana.

6. Il soggetto ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (ufficiosegreteria@gal-lunigiana.it)

7. Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

15. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., il responsabile del procedimento è per:

- a) la trasmissione dell'elenco delle domande pervenute e ricevibili: il Dirigente del Settore di ARTEA;
- b) l'approvazione dell'elenco delle domande ricevibili e la presa d'atto della graduatoria: il Responsabile Tecnico Amministrativo del GAL Consorzio Lunigiana;



LEADER
Development led by local communities



- c) l'attività istruttoria delle domande: il Responsabile Tecnico Amministrativo del GAL Consorzio Lunigiana;

Per informazione si consulti le pagine web relative al bando dell'intervento in oggetto tramite il sito <https://www.gal-lunigiana.it>

16. DISPOSIZIONI FINALI

Si precisa che la verifica di tutti gli elementi concorsuali necessari per la stipula dell'atto per l'assegnazione dei contributi è effettuata in base a quanto indicato dal documento "Disposizioni Comuni" approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 742 del 25/06/2024 e s.m.i..

Per le fasi successive all'emissione dell'atto per l'assegnazione dei contributi, si rimanda a quanto stabilito nel documento "Disposizioni Comuni" vigente al momento dell'espletamento delle procedure ad esse relative, se più favorevoli per il beneficiario. In tal caso l'atto si intende automaticamente aggiornato con le nuove disposizioni come previsto nel precedente paragrafo "Atto di assegnazione".

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando e, fermo restando quanto sopra riportato, si rinvia al documento "Disposizioni Comuni" per quanto segue:

1. Monitoraggio;
2. Stabilità delle operazioni, periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione;
3. Cambio del beneficiario, varianti e adattamenti tecnici;
4. Proroga dei termini;
5. Correzione di errori palesi;
6. Cause di forza maggiore o circostanze eccezionali
7. Richieste e comunicazioni collegate al procedimento;
8. Tempistica e fasi del procedimento;
9. Possesso dell'UTE/UPS;

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando per ciò che attiene la fase del pagamento si rinvia al documento adottato da Artea che detta le disposizioni per il pagamento del sostegno per quanto segue:

- a) Modalità di presentazione e sottoscrizione domande di pagamento;
- b) Domande di pagamento (Anticipo; Stato di avanzamento dei lavori - SAL; pagamento a saldo);
- c) Correzione di errori palesi;
- d) Cause di forza maggiore o circostanze eccezionali
- e) Richieste e comunicazioni collegate al procedimento;
- f) Monitoraggio;
- g) Tempistica e fasi del procedimento;
- h) Spese

Si precisa inoltre che in qualsiasi caso di controversia attinente all'ammissione, l'erogazione, la revoca, il recupero ovvero la restituzione dei contributi di cui al presente bando le parti convengono l'applicazione degli interessi di cui all'art. 1284 primo comma c.c.